

PRESENTAZIONE DI
CHIESA UNIVERSALE E CHIESA PARTICOLARE
(CANN. 330-572)
del Rev.do P. Gianfranco Ghirlanda, S.I.
Pontificia Università Gregoriana
24 aprile 2023

Chiesa particolare

Esprimo un sentito ringraziamento per l'invito a presentare il libro del collega e amico di lunga data, il cardinale Ghirlanda. La relazione si concentra sulla parte del libro dedicata all'organizzazione della Chiesa particolare e si divide in tre punti.

1. La centralità del rapporto tra Chiesa universale e Chiesa particolare

Il libro sintetizza il lavoro di un docente che, nel corso degli anni, ha insegnato la scienza canonica, non solo per aiutare gli studenti ad acquisire la conoscenza dei canoni del Codice, ma anche per diffondere la cultura ecclesiologica utilizzando concetti e termini giuridici. Lo scopo del libro, evidente fin dall'introduzione, è quello di chiarire il rapporto tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare per arrivare all'assunto secondo il quale l'ecclesiologia non può svolgere il suo compito senza il diritto canonico e viceversa. Questo diritto istituzionalizza la Chiesa attraverso strumenti che, in parte, derivano dalla sua tradizione e, in parte, dalla scienza giuridica secolare. La Chiesa non può vivere senza diritto. Il Concilio Vaticano II, nella *Lumen Gentium*, 8, utilizza il termine "società" per descriverla. Questo termine, tuttavia, è utilizzato in un'accezione diversa connotata dagli scontri degli ultimi secoli con il gallicanesimo, le altre forme di regalismo e il protestantesimo. Il concetto di Chiesa *societas iuridice perfecta* era mutuato dalle società civili con cui la Chiesa continuamente si confrontava per giustificare la sua costituzione gerarchica. L'*ubi societas, ibi ius*, così utile quando la prospettiva, date le circostanze, era apologetica, è ormai superata e ha perso la sua forza da quando la Chiesa, come ha fatto nell'ultimo Concilio Vaticano, si è definita un mistero, un corpo mistico, un'assemblea terrena arricchita di beni

celesti, un'unica realtà complessa composta da un elemento umano e un elemento divino. Il diritto non trova la sua ragion d'essere nell'unico scopo di creare e mantenere unita una società nel rispetto reciproco e nella solidarietà. La legge canonica si radica più propriamente nel progetto di Dio di creare nella storia, che Suo Figlio ha abitato, il luogo comunitario dove ogni persona, accolta e integrata, può trovare lo status di *persona in Ecclesia* e vivere nella salvezza.

Ciò spiega il motivo per il quale, nel pensiero del professor Ghirlanda, è così importante il rapporto tra la Chiesa universale o Chiesa intera e le Chiese particolari. Questo rapporto, a ragione, può essere considerato il luogo canonico (*locus canonicus*) ed ecclesiologico in cui tutto nella Chiesa, ha origine. Per capire cosa sia la Chiesa occorre raccordare la sua dimensione comunitaria a quella personale. La dimensione universale, che caratterizza la sua essenza di comunità salvifica, può essere compresa pienamente solo alla luce della sua dimensione particolare indispensabile affinché ogni persona — per usare il lessico del can. 1752, ogni anima — sia oggetto di salvezza. Il libro riprende la prospettiva descritta da Giovanni Paolo II della “mutua interiorità” tra Chiesa universale e Chiesa particolare. Il nucleo dell'intero Codice di Diritto Canonico è contenuto nell'espressione «*in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica existit*», da cui discende il rapporto tra il corpo mistico e le sue membra. Si tratta di un approccio unico alle forme organizzative della Chiesa, talmente unico che il ricorso ai concetti giuridici e socio-giuridici, soprattutto quelli comunemente utilizzati nelle discipline delle scienze politiche, deve essere abbandonato o rivisitato. È il caso del principio di sussidiarietà, che, come noto, pur essendo nato nella dottrina sociale della Chiesa, non può essere utilizzato senza adattamento in ambito canonico. È difficile ridurre l'esercizio di una funzione ecclesiale alla mera volontà di tutelare un'autonomia, quando la responsabilità dell'azione del singolo deriva dal dovere di obbedienza alla Parola divina. Le relazioni tra le comunità non possono essere pensate esclusivamente in termini di potere. Appare imprescindibile dare risalto alle dimensioni, qualitativa e quantitativa, della *Ecclesia universalis* e della *Ecclesia particularis*. Ghirlanda parla di complementarietà — non di confronto e nemmeno di rispetto reciproco — asserendo che

universalità e particolarità sono dimensioni inscindibili e simultanee in qualsiasi manifestazione ecclesiale attuale, per cui la precedenza ontologica e temporale della Chiesa universale, intesa come universalità dell'evento

salvifico Chiesa, continuazione e pienezza dell'evento salvifico Cristo, rispetto alla Chiesa particolare si pone in riferimento al momento fondazionale della Chiesa stessa, e quindi condiziona costitutivamente l'essere storico della Chiesa sia nella sua universalità che nella sua particolarità.

2. Nozioni chiave: responsabilità, partecipazione, unità

La volontà di affermare il carattere ecclesiologico della Chiesa particolare spiega il contenuto dei canoni ad essa dedicati. Il Codice del 1917, in un capitolo intitolato «de episcopis», descriveva le chiese particolari come il luogo in cui i Vescovi esercitavano la loro giurisdizione. Questa prospettiva, che poneva accento sulla figura del vescovo diocesano, è stata superata dal Codice del 1983 che descrive la diocesi come una comunità affidata a un vescovo. La Chiesa particolare è una porzione del popolo di Dio (*Portio populi Dei*) costituita ad immagine della Chiesa universale. Quest'ultima ha una realizzazione concreta nella comunità particolare dove le persone, legate ad essa dal vincolo del battesimo, sperimentano la salvezza in una comunione che l'autore chiama organica. La comunione è la ragion d'essere della Chiesa particolare *in cui* la diversità, vissuta come comunione, è il segno visibile della realizzazione nella storia del progetto di Dio sull'umanità. Va notato che l'autore non vuole ridurre l'organizzazione della Chiesa particolare alla distinzione tra chierici e laici, come si potrebbe fare da una lettura restrittiva del can. 207, paragrafo 1. Accanto ai fedeli che hanno ricevuto una consacrazione in virtù dell'ordinazione, ci sono quelli che agiscono in virtù del battesimo o di istituzioni nate da un carisma riconosciuto dalla Chiesa. Esiste una corresponsabilità che non può essere appannaggio di una categoria di fedeli, essendo un dovere comune a tutti. Questa visione è conciliare ma anche cara alla tradizione ecclesiologica della Chiesa come Corpo di Cristo che aggrega le comunità, *congregationes fidelium*, di cui si compone. Tutti i membri del corpo hanno la responsabilità di assicurare che la Chiesa di Cristo sia presente e attiva nella Chiesa particolare e quindi, data la loro irriducibile interconnessione o immanenza, nella Chiesa universale.

Per questo motivo, notiamo che, nel libro, la nozione di partecipazione è subordinata a quella di responsabilità. La partecipazione, infatti, non è solo un diritto da far valere, una rivendicazione acquisita con lo status di fedele. Nello spirito del canone 204, che descrive i fedeli come coloro che partecipano alle tre funzioni che Cristo ha dato alla Chiesa, e nella prospettiva di Ghirlanda, *il dovere precede il diritto*. Questo concetto è

evidente nella presentazione delle istituzioni “partecipative” della diocesi. La loro diversità statutaria consente alla stessa, come comunità, di esercitare in modo giusto e ragionevole la missione che le è stata affidata tenuto conto anche delle specifiche connotazioni del territorio in cui si trova. L’opera è in linea con il superamento dell’ecclesiologia della *societas iuridice perfecta*, che faceva discendere la costituzione gerarchica della Chiesa direttamente dalla volontà di Cristo. Nel Codice, l’organizzazione gerarchica è una necessità che deriva dalle responsabilità attribuite ai livelli di partecipazione complementare. Responsabilità e partecipazione sono due nozioni correlate, alle quali si aggiunge il dovere di mantenere la comunione secondo le disposizioni del can. 205 che, descrivendo gli elementi che legano «coloro che sono pienamente nella comunione della Chiesa cattolica», riunisce i battezzati attraverso i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico. La comunione è una responsabilità che appartiene a tutti e al cui perseguimento tutti contribuiscono. Alcuni fedeli vengono ordinati, non per acquisire uno status personale che li separa dalla gente comune, ma per svolgere gli uffici posti a garanzia dell’unità della Chiesa. L’ufficio ecclesiastico, così importante per l’organizzazione della Chiesa, è, in questo libro, un dovere prima che un potere. È un istituto giuridico che, secondo il can. 145, è affidato sia ai chierici che ai laici. L’equilibrio tra responsabilità, partecipazione e unità ha indotto il legislatore ad indicare quelli riservati ai chierici. L’organizzazione della diocesi, ad esempio, affida il ruolo unico di pastore a un vescovo, il vescovo diocesano, che riceve l’incarico pastorale di organizzare la Chiesa, con la partecipazione dei membri della diocesi, in una comunità unita in sé stessa e con la Chiesa universale.

3. Una “alterità istituzionalizzata”

La parte del libro dedicata alla Chiesa particolare (nel codice denominata diocesi) è espressione dell’importanza e del significato dei tre termini responsabilità, partecipazione, unità. Il loro legame si vede innanzitutto nel sinodo diocesano che Francesco ha definito “la nobile istituzione della diocesi”. Offrendo al Popolo di Dio l’opportunità di partecipare alla creazione delle leggi particolari in un “evento” definito dal Direttorio per i Vescovi “di comunione”, il sinodo diocesano è espressione della responsabilità dell’intera comunità. Le leggi che produce sono dette sinodali nonostante siano promulgate dal vescovo, quale unico titolare del potere legislativo secondo il canone 466. Nello specifico il canone dichiara

che il Vescovo è «*unus in synodo legislator*». L'appellativo è decisivo per capire come si esercita la responsabilità e la partecipazione comune dei fedeli nella diocesi. Il vescovo è un membro del sinodo (il codice distingue tra lui e gli altri membri «*aliis synodi sodalibus*») ed è responsabile della ragionevolezza delle leggi, essendo un partecipante necessario senza il quale il sinodo non potrebbe svolgersi. Egli garantisce l'unione della Chiesa particolare con quella universale. Il vescovo, al tempo stesso capo della diocesi e membro del collegio episcopale, assicura che, con le leggi che il sinodo elabora, la diocesi non sia staccata dalla Chiesa universale, e sia, al tempo stesso, rispettato il principio secondo il quale *in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica existit*. Di notevole considerazione è che la Chiesa istituzionalizzi un'alterità all'interno di un'istituzione, come mezzo, strumento, luogo di espressione di una specifica partecipazione istituita in funzione di garanzia dell'unità. L'istituzione sinodale, a immagine dell'essenza più profonda della Chiesa, non è solo un luogo di raccordo delle volontà. È un volto, una figura, un'immagine dell'unico Cristo, che fa dell'unità una responsabilità comune e condivisa.

Questo modo di intendere l'alterità spiega gli altri canoni dedicati ai consigli della Chiesa particolare. Il Consiglio presbiterale, così come il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici, sono istituzioni che la legge impone al vescovo diocesano affinché non eserciti da solo la sua missione. *Constituatur* è il termine usato dal codice quando parla di questi consigli. La loro esistenza non dipende dalla maggiore o minore apertura mentale del vescovo locale. È necessaria come necessaria è la partecipazione dei fedeli, soprattutto quelli che collaborano con il vescovo diocesano. È a questo fine che il codice stabilisce un'alterità tra il vescovo e i consigli da considerarsi strumenti di governo utili a che la Chiesa particolare non perda il suo legame con i fedeli e con la Chiesa intera. Il Consiglio Pastorale, generalmente deprezzato nelle presentazioni perché non imposto dal Codice, beneficia di un *constituatur*. Il legislatore lo intende come necessario, ma, consapevole della diversità delle situazioni pastorali di alcune chiese particolari, aggiunge «*adiuncta id suadeant*» (nella misura in cui le circostanze pastorali lo suggeriscono). Il Codice, a differenza che nel sinodo, colloca il Consiglio pastorale *sub auctoritate episcopi* e non pone il Vescovo “di fronte” a questo Consiglio come nei consigli di governo. Tuttavia, lo presenta come un'istituzione che, alla stregua delle altre, istituisce un'alterità necessaria all'esercizio di

una “responsabilità partecipata” le cui proposte il vescovo valuterà in chiave unitaria.

In ultimo il professor Ghirlanda descrive la natura e il ruolo del Consiglio episcopale che un vescovo diocesano può costituire per favorire l'attività pastorale. I membri che lo compongono non sono in un rapporto di alterità istituzionale con il Vescovo perché, stipula il can. 480, questi non possono agire mai contro la volontà e l'intendimento del vescovo. È la mancanza di questo rapporto di alterità che rende problematica la partecipazione dei membri del consiglio episcopale a un consiglio presbiterale quando il vescovo diocesano l'invita a esprimere il suo parere, e, soprattutto al collegio dei consultori che dovrebbe dare il suo consenso nei casi espressamente previsti dal diritto. La Costituzione *In Ecclesiarum comunione* di Francesco circa l'ordinamento del Vicariato di Roma (6 gennaio 2023) lo presenta esplicitamente come «primo organo della sinodalità», accanto agli altri organismi di partecipazione, «come luogo apicale del discernimento e delle decisioni pastorali e amministrative riguardante la diocesi e il Vicariato» (art. 21). Questo organo esprime il proprio parere e conferisce il proprio consenso nei casi previsti dalla Costituzione. Prevede, ad esempio, che il Cardinale Vicario agisca in comunione con esso e che sia previsto il suo consenso per la nomina dei parroci. In merito a questa istituzione, possiamo solo sperare che venga pubblicato uno studio approfondito sulla sua improvvisa promozione al rango di «primo organo della sinodalità». Abbiamo poco usato il termine sinodalità in questa presentazione. Il libro del professor Ghirlanda, infatti, non è un libro su questo tema, ma è la dimostrazione che questa categoria, come sottolineato da Papa Francesco, è una «dimensione costitutiva della Chiesa».

PATRICK VALDRINI